

**D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/532**

**Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», ed in particolare l'art. 31 comma 3, che stabilisce specifici compiti di controllo e verifica degli impianti termici da parte dei Comuni con più di quarantamila abitanti e da parte delle Province per il restante territorio;
- il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del

consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 marzo 2003, ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 che recano specifiche disposizioni inerenti alla effettuazione dei controlli da parte degli Enti Locali, in conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il comma 5 dell'art. 30 ove si stabilisce che le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del d.P.R. 412/93, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e verifica degli impianti termici;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)» che fornisce indicazioni operative sulla standardizzazione delle procedure di verifica per favorire l'armonizzazione e il coordinamento delle attività di verifica degli impianti termici su tutto il territorio lombardo;

- la d.g.r. 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica delle Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato ed integrato dal d.P.R. 551/99)»;

- la d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale di compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99»;

Considerato che:

- il decreto del Direttore Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 25 gennaio 2001, n. 1585, ha costituito una Commissione Tecnica Interprovinciale in materia di energia, con il compito, tra gli altri, di predisporre i documenti tecnici regionali per dare piena attuazione alle attività di verifica degli impianti termici degli edifici;

- con d.g.r. 30 settembre 2004, n. 7/18865 la Regione Lombardia ha stipulato una convenzione con ENEA per supporto tecnico alle attività di coordinamento ed assistenza agli Enti Locali per la verifica degli impianti termici come previsto dal d.P.R. 412/93 e che, nell'ambito di tale convenzione, l'ENEA ha contribuito alla redazione dei documenti tecnici di cui al punto precedente;

- l'art. 16 del d.P.R. n. 551/99 prevede che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni, ed in particolare il comma 20 sancisce che gli Enti competenti possono stabilire, limitatamente agli impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, che i controlli si intendano eseguiti mediante un'autodichiarazione dei soggetti responsabili;

Dato atto:

- che la Commissione Tecnica Interprovinciale ha manifestato la necessità di allargare anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione, in sostituzione dell'attività di verifica biennale di cui al punto 5 del documento «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio e manutenzione degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)», approvato con d.g.r. n. 7/14087 del 8 agosto 2003;

- che l'estensione dell'autodichiarazione, oltre a ridurre il numero di verifiche effettuate dall'Ente Locale competente, riduce le spese a carico dell'utente controllato mantenendo nel contempo lo standard qualitativo dei controlli previsto dalla legge 10/91;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità di adottare un provvedimento di modifica dell'art. 11, comma 20, del d.P.R. 412/93, estendendo anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione in sostituzione dell'attività di verifica biennale;

Sentiti gli Enti Locali e le Associazioni rappresentative degli operatori del Settore;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2005,

n. 327 di approvazione della proposta «Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura» da presentare al Consiglio Regionale che, all'interno individua l'obiettivo specifico 6.3.2 «Fonti Energetiche» e l'obiettivo specifico 6.4.3 «Qualità dell'aria»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di estendere anche agli impianti termici con potenza termica nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW la facoltà di adottare l'autodichiarazione in sostituzione dell'attività di verifica biennale;

2) di approvare l'allegato documento «Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 16 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;

3) di dare atto che l'efficacia dell'estensione di cui al punto 1 è subordinata all'approvazione, da parte del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, del modello AS35 e del relativo manuale di compilazione, necessari per la presentazione dell'autodichiarazione relativa agli impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW;

4) di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad approvare le modifiche e le integrazioni di carattere esclusivamente tecnico necessarie a conformare le «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti», approvate con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087, alle indicazioni della presente deliberazione;

5) di disporre la pubblicazione della presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Anna Bonomo

**Disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di controllo degli impianti termici di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551**

Gli Enti di cui al comma 18, possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, alla Regione Lombardia, al Ministero per le Attività Produttive e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui venga prodotta un'apposita dichiarazione (autodichiarazione) attestante l'avvenuta manutenzione dell'impianto nel rispetto delle norme di cui al d.P.R. 412/93 e s.m.i. Sulla base di specifiche intese tra Ente e Associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori, gli Enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Per gli impianti con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, l'autodichiarazione, o dichiarazione sostitutiva della verifica di conformità degli impianti termici, deve essere redatta e trasmessa all'ente competente con le modalità descritte al punto 5 delle «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti» approvato con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14087 e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17253 «Manuale per la compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99». Per gli impianti con potenza termica del focolare nominale superiore od uguale a 35 kW, l'autodichiarazione deve essere redatta secondo il modello «AS35» che sarà approvato con successivo provvedimento regionale.

Gli Enti, qualora ricorrano ad una od a entrambe le forme di verifica previste al presente comma (autodichiarazione per impianti inferiori a 35 kW e/o autodichiarazione per impianti uguali o superiori a 35 kW), debbono comunque effettuare ogni due anni il controllo a campione su almeno il 10% degli impianti autodichiarati (con onere a carico di tutti gli utenti che presentino l'autodichiarazione) e controllare tutti quelli che non si sono dichiarati con totale spesa a carico dell'occupante/proprietario dell'impianto. Nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione da parte dell'installatore, sono esclusi dal controllo i nuovi impianti per i quali sia stata presentata o trasmessa all'ente competente alla verifica, entro trenta giorni dalla suddetta data, la copia della scheda identificativa dell'impianto conforme a quelle riportate al punto 6.4.1 delle sopra citate Linee guida per impiant-

ti con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 KW ed al punto 6.4.2 per quelli con potenza termica del focolare nominale uguale o superiore a 35 kW.

Gli Enti Locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.